



CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 49 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 20/03/2007 -

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **ventuno** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 16498 in data 13/10/2015 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 10 - Gaggero Flavio |
| 2 - Pastorino Giacomo | 11 - Subrero Simone |
| 3 - Marchelli Elena | 12 - Arancio Marica |
| 4 - Capello Sergio | 13 - Bricola Giorgio |
| 5 - Pareto Roberta | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 6 - Sciutto Gianpiero | 15 - Rasore Mauro Giuseppe |
| 7 - Repetto Silvana | 16 - Gaggero Annamaria |
| 8 - Poggio Fabio | 17 - Braini Emilio |
| 9 - Dipalma Maria Grazia | |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 20/03/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile approvato la propria deliberazione n. 7 del 20/03/2015;

Considerato che tale atto, alla luce delle modifiche normative intervenute sia a livello nazionale sia a livello regionale rispettivamente con la legge n. 100 del 12/07/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) e con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012 n. 5R (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile), necessita di un aggiornamento per renderlo coerente con le disposizioni vigenti;

Vista la legge n° 225 del 24 febbraio 1992 ("Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile") e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 ("conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59") e s.m.i.;

Vista la legge regionale n° 44 del 26 aprile 2000 ("Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al Capo della L. 15 marzo 1997, n° 59");

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n° DPC/CG/0035114 del 30 settembre 2002 ("Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione Civile");

Vista la legge regionale n° 7 del 14 aprile 2003 ("Disposizioni in materia di Protezione Civile");

visti i decreti attuativi della sopra citata legge regionale adottati con DD.PP.GG.RR. del 18/10/2004;

vista la legge n. 100 del 12/07/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012 n. 5R ad oggetto "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile";

Visto il testo Unico Enti Locali, di cui al D. Lgs. n° 267 del 2000 e s.m.i;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, di cui al D. L.vo n° 267 del 2000 e s.m.i;

Il Sindaco Lantero Paolo Giuseppe illustra le modifiche proposte del Regolamento comunale per il funzionamento del Gruppo comunale di protezione civile.

Il Consigliere Braini Emilio sottolinea la dettagliata analisi della proposta svolta nell'ambito della Commissione consiliare competente. Esprime voto favorevole.

Il Consigliere Gaggero Annamaria esprime voto favorevole.

Il Consigliere Bricola Giorgio esprime voto favorevole.

Il Consigliere Sciutto Gianpiero esprime apprezzamento per il prezioso e vitale ruolo svolto dai volontari del Gruppo di protezione civile. Esprime voto favorevole.

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di modificare il vigente Regolamento per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 20/03/2007, nel modo seguente:

. l'Art.2 - Obiettivi è sostituito dal seguente:

Art.2 - Obiettivi

1. I volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito del Sistema di Protezione Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari per cause naturali e/o antropiche.

2. Al tempo stesso operano in situazioni legate all'impegno civile ed a supporto della gestione delle manifestazioni di massa secondo le normative e i regolamenti vigenti in materia

3. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno, previa richiesta del Comando di Polizia Locale,

effettuare servizi - in supporto alla Polizia Locale stessa - in determinati casi o circostanze secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Più precisamente potranno essere impiegati in affiancamento ad agenti di Polizia Locale in caso di eventi eccezionali non classificati come attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

4. Del proprio operato i singoli volontari rispondono, tramite il Coordinatore del Gruppo Comunale, al Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile.

. l'Art.3 - Ammissione è sostituito dal seguente:

Art.3 - Ammissione

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare all'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale ha la facoltà insindacabile di accettazione, ed al superamento dell'apposito corso di formazione di cui al successivo art. 12.

2. Ogni volontario, al momento della presentazione della domanda, dovrà comunicare, oltre ai propri dati personali, il gruppo sanguigno, allegare certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), e l'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.

3. L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nell'ambito del Gruppo Comunale è comunicato con provvedimento scritto. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo medesimo.

4. La rinuncia all'iscrizione da parte del singolo volontario deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale ed ha effetto immediato.

5. I volontari del Gruppo Comunale conservano la qualifica a condizione che non sospendano la collaborazione, a loro richiesta dall'Amministrazione Comunale competente, per un periodo superiore a tre mesi, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, nonché a seguito della perdita di uno dei requisiti richiesti al comma 2.

6. L'impiego del personale volontario del Gruppo Comunale di protezione Civile potrà essere effettuato dall'età di 18 anni e fino al compimento del 70° anno di età, prevalentemente in attività di supporto ed operativa. Dal compimento del 70°anno di età il suddetto personale sarà utilizzato in attività di segreteria.

. l'Art.4 - Coordinatore del Gruppo Comunale e Capi gruppo è sostituito dal seguente:

Art. 4 - Coordinatore del Gruppo Comunale

1. Il Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, è il responsabile del Gruppo Comunale, fatte salve le competenze dirigenziali per gli atti di gestione, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, fra i componenti un Coordinatore il quale ha la responsabilità operativa del Gruppo Comunale.

2. Dopo la nomina, il Coordinatore propone al Sindaco n°2 Vice - Coordinatori, che ne faranno le veci in sua assenza.

3. Il Coordinatore salvo dimissioni volontarie, rimane in carica fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco. L'eventuale rinuncia alla nomina dovrà essere comunicata al Sindaco in forma scritta.

4. Il Coordinatore del Gruppo Comunale risponde del proprio operato al Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile.

. al comma 1. dell'Art. 5 - **Specializzazione** è aggiunto:

"d) In relazione a specializzazioni, documentate, in ambito lavorativo."

. Dopo l'Art. 6 - **Emergenze** è inserito il seguente:

Art. 6 bis - Organi di Coordinamento Associazione di 2° Livello

1. Il Gruppo Comunale è iscritto nell'albo *del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Alessandria*, nella sezione "Gruppi Comunali", ed è parte integrante della Colonna Mobile Provinciale, che a sua volta rientra nell'organigramma della Colonna Mobile Regionale del Piemonte.

. **l'Art. 7 - Doveri** è sostituito dal seguente:

Art. 7 - Doveri

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2. L'appartenenza al Gruppo Comunale comporta:

a) La partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;

b) L'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;

c) Il mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili

eventualmente assegnati

3. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

. l'Art. 8 - Diritti è sostituito dal seguente:

Art. 8 - Diritti

1. Ai singoli Volontari, in attività di esercitazione e soccorso, vengono applicati i benefici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal DPR 194/2001.

. Art. 9 - Provvedimenti disciplinari è sostituito dal seguente:

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da ogni singolo appartenente al Gruppo Comunale.

2. Le eventuali infrazioni alle norme regolamentari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, adottata dal Coordinatore del Gruppo Comunale, sentiti in merito i Vice-Coordinatori.

3. I Volontari iscritti al Gruppo Comunale sono espulsi dal Gruppo stesso qualora:

- o Non partecipino a più di tre riunioni o corsi di formazione, aggiornamento o esercitazioni senza giustificato motivo;
- o Tengano un comportamento, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione dell'Amministrazione Comunale nonché la funzionalità ed il buon andamento del Gruppo Comunale stesso;
- o Danneggino, con dolo o colpa grave, i mezzi e i materiali in dotazione al Gruppo medesimo.

4. I provvedimenti di espulsione sono adottati, su proposta del Coordinatore e per iscritto, dal Sindaco e notificati agli interessati.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

. Al comma 1. dell'Art. 10 - Sede è aggiunto il seguente periodo:

" , dei quali i volontari, nel limite delle proprie competenze e specializzazioni, si impegnano ad eseguire la manutenzione ordinaria per il mantenimento in buono stato."

. l'Art. 11 - Risorse è sostituito dal seguente:

Art. 11 - Risorse

1. Il Gruppo Comunale si avvale, per il suo funzionamento, di materiale ed attrezzature messe a

disposizione dagli Enti Pubblici e/o privati e dall'Amministrazione Comunale, previa compilazione di un apposito verbale di consegna.

. l'Art. 12 - Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile è sostituito dal seguente:

Art. 12 - Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile

1. L'iscrizione dei volontari al Gruppo Comunale di Protezione Civile potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso base di formazione in materia di Protezione Civile, organizzato a cura degli Enti Pubblici competenti e con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. del 27 Settembre 2006, n° 575.

2. Gli aspiranti alla qualifica di Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile all'atto dell'iscrizione al corso di formazione non dovranno essere iscritti ad altre associazioni di volontariato facenti parte del sistema di Protezione Civile. Fa eccezione l'appartenenza al Corpo volontari A.I.B..

3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla citata D.G.P. del 27 settembre 2006, n° 575.

4. I singoli volontari del Gruppo Comunale conservano tale qualifica a condizione che assolvano agli incarichi che ad essi sono stati conferiti.

5. I singoli Volontari appartenenti al Gruppo Comunale perdono tale qualifica oltreché nei casi di cui al precedente articolo 9, comma 3, anche:

- o Per dimissioni volontarie
- o Per interdizione e inabilitazione
- o Per aver riportato condanne penali a seguito di sentenza passata in giudicato

6. I Volontari che perdono tale qualifica, in maniera temporanea, per motivi contemplati nel presente articolo, possono, a domanda, essere riammessi, sempre che ciò non pregiudichi il rapporto di collaborazione con il Gruppo Comunale medesimo e non sia in contrasto con gli scopi e gli obbiettivi dell'amministrazione Comunale in relazione alle attività di Protezione Civile.

7. L'ammissione e/o la riammissione avviene con provvedimento del Sindaco, su proposta ed istruttoria del Coordinatore del Gruppo Comunale.

8. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale avuto in consegna per l'attività di Volontario.

. l'Art. 13 - Sicurezza è sostituito dal seguente:

Art. 13 - Sicurezza

1. Il Comune di Ovada provvederà ad assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione ovvero altri provvedimenti legislativi vigenti in materia. L'attività di Protezione Civile comprende la previsione, la prevenzione, il soccorso nelle emergenze, la prima fase di ritorno alla normalità, e le necessarie esercitazioni ed istruzioni.

2)di dare atto che il testo del Regolamento per il funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, già approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 20/03/2007, coordinato con le modifiche sopra riportate, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione –Adesione
- Articolo 2 – Obiettivi
- Articolo 3 – Ammissione
- Articolo 4 – Coordinatore del Gruppo Comunale
- Articolo 5 – Specializzazione
- Articolo 6 – Emergenze
- Articolo 6 bis – Organi di Coordinamento Associazione di 2°Livello
- Articolo 7 – Doveri
- Articolo 8 – Diritti
- Articolo 9 – Provvedimenti disciplinari
- Articolo 10 – Sede
- Articolo 11 – Risorse
- Articolo 12 – Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Articolo 13 – Sicurezza
- Articolo 14 – Norme di rinvio

Art. 1 – Istituzione – Adesione

1. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, già riconosciuto e costituito ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 14/06/1996, e della Giunta Comunale n. 363 in data 03/10/1994, possono aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – Obiettivi

1. I volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito del Sistema di Protezione Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili per cause naturali e/o antropiche.

2. Al tempo stesso operano in situazioni legate all'impegno civile ed a supporto della gestione delle manifestazioni di massa secondo le normative e i regolamenti vigenti in materia

3. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno, previa richiesta del Comando di Polizia Locale, effettuare servizi – in supporto alla Polizia Locale stessa – in determinati casi o circostanze secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Più precisamente potranno essere impiegati in affiancamento ad agenti di Polizia Locale in caso di eventi eccezionali non classificati come attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

4. Del proprio operato i singoli volontari rispondono, tramite il Coordinatore del Gruppo Comunale, al Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile.

Art. 3 – Ammissione

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare all'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale ha la facoltà insindacabile di accettazione, ed al superamento dell'apposito corso di formazione di cui al successivo art. 12.

2. Ogni volontario, al momento della presentazione della domanda, dovrà comunicare, oltre ai propri dati personali, il gruppo sanguigno, allegare certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), e l'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.

3. L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nell'ambito del Gruppo Comunale è comunicato con provvedimento scritto. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo medesimo.

4. La rinuncia all'iscrizione da parte del singolo volontario deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale ed ha effetto immediato.

5. I volontari del Gruppo Comunale conservano la qualifica a condizione che non sospendano la collaborazione, a loro richiesta dall'Amministrazione Comunale competente, per un periodo superiore a tre mesi, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, nonché a seguito della perdita di uno dei requisiti richiesti al comma 2.

6. L'impiego del personale volontario del Gruppo Comunale di protezione Civile potrà essere effettuato dall'età di 18 anni e fino al compimento del 70° anno di età, prevalentemente in attività di supporto ed operativa. Dal compimento del 70°anno di età il suddetto personale sarà utilizzato in attività di segreteria.

Art. 4 - Coordinatore del Gruppo Comunale

1. Il Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, è il responsabile del Gruppo Comunale, fatte salve le competenze dirigenziali per gli atti di gestione, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina fra i componenti un Coordinatore, il quale ha la responsabilità operativa del Gruppo Comunale.

2. Dopo la nomina, il Coordinatore propone al Sindaco n°2 Vice – Coordinatori, che ne faranno le veci in sua assenza.

3. Il Coordinatore salvo dimissioni volontarie, rimane in carica fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco. L'eventuale rinuncia alla nomina dovrà essere comunicata al Sindaco in forma scritta.

4. Il Coordinatore del Gruppo Comunale risponde del proprio operato al Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile.

Art. 5 - Specializzazione

1. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate:

- a) In relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto;
- b) In attività di supporto all'Amministrazione Comunale in caso di Emergenza;
- c) Per la gestione della sala operativa del Comune;
- d) In relazioni a specializzazioni, documentate, in ambito lavorativo.

Art. 6 - Emergenze

1. Il Gruppo Comunale in emergenza opera alle dipendenze degli organi competenti e preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 bis - Organi di Coordinamento Associazione di 2° Livello

1. Il Gruppo Comunale è iscritto nell'albo *del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Alessandria*, nella sezione "Gruppi Comunali", ed è parte integrante della Colonna Mobile Provinciale, che a sua volta rientra nell'organigramma della Colonna Mobile Regionale del Piemonte.

Art. 7 - Doveri

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2. L'appartenenza al Gruppo Comunale comporta:

- a) La partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
- b) L'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- c) Il mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili eventualmente assegnati.

3. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 8 – Diritti

1. Ai singoli Volontari, in attività di esercitazione e soccorso, vengono applicati i benefici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal DPR 194/2001.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto da ogni singolo appartenente al Gruppo Comunale.

2. Le eventuali infrazioni alle norme regolamentari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, adottata dal Coordinatore del Gruppo Comunale, sentiti in merito i Vice-Coordinatori.

3. I Volontari iscritti al Gruppo Comunale sono espulsi dal Gruppo stesso qualora:

- o Non partecipino a più di tre riunioni o corsi di formazione, aggiornamento o esercitazioni senza giustificato motivo;

- Tengano un comportamento, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione dell'Amministrazione Comunale nonché la funzionalità ed il buon andamento del Gruppo Comunale stesso;
- Danneggino, con dolo o colpa grave, i mezzi e i materiali in dotazione al Gruppo medesimo.

4. I provvedimenti di espulsione sono adottati, su proposta del Coordinatore e per iscritto, dal Sindaco e notificati agli interessati.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 10 –Sede

1. Il Gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, dei quali i volontari, nel limite delle proprie competenze e specializzazioni, si impegnano ad eseguire la manutenzione ordinaria per il mantenimento in buono stato.

Art. 11 – Risorse

Il Gruppo Comunale si avvale, per il suo funzionamento, di materiale ed attrezzature messe a disposizione dagli Enti Pubblici e/o privati e dall'Amministrazione Comunale, previa compilazione di un apposito verbale di consegna.

Art. 12 – Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile

1. L'iscrizione dei volontari al Gruppo Comunale di Protezione Civile potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso base di formazione in materia di Protezione Civile, organizzato a cura degli Enti Pubblici competenti e con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. del 27 Settembre 2006, n° 575.

2. Gli aspiranti alla qualifica di Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile all'atto dell'iscrizione al corso di formazione non dovranno essere iscritti ad altre associazioni di volontariato facenti parte del sistema di Protezione Civile. Fa eccezione l'appartenenza al Corpo volontari A.I.B..

3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla citata D.G.P. del 27 settembre 2006, n° 575.

4. I singoli volontari del Gruppo Comunale conservano tale qualifica a condizione che assolvano agli incarichi che ad essi sono stati conferiti.

5. I singoli Volontari appartenenti al Gruppo Comunale perdono tale qualifica oltreché nei casi di cui al precedente articolo 9, comma 3, anche:

- Per dimissione volontarie
- Per interdizione e inabilitazione
- Per aver riportato condanne penali a seguito di sentenza passata in giudicato

6. I Volontari che perdono tale qualifica, in maniera temporanea, per motivi contemplati nel presente articolo, possono, a domanda, essere riammessi, sempre che ciò non pregiudichi il rapporto di collaborazione con il Gruppo Comunale medesimo e non sia in contrasto con gli scopi e gli obbiettivi dell'amministrazione Comunale in relazione alle attività di Protezione Civile.

7. L'ammissione e/o la riammissione avviene con provvedimento del Sindaco, su proposta ed istruttoria del Coordinatore del Gruppo Comunale.

8. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale avuto in consegna per l'attività di Volontario.

Art. 13 – Sicurezza

1. Il Comune di Ovada provvederà ad assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione ovvero altri provvedimenti legislativi vigenti in materia. L'attività di Protezione Civile comprende la previsione, la prevenzione, il soccorso nelle emergenze, la prima fase di ritorno alla normalità, e le necessarie esercitazioni ed istruzioni.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme in materia di Volontariato di Protezione Civile.



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA


OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 20/03/2007.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

20 OTT 2015



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
(Dr. Giorgio TALLONE)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal 10 NOV 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Ovada, 10 NOV 2015


IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.


Ovada,

Visto: IL SINDACO





IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data 20 NOV 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Esposizione all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni
dal 20 NOV 2015
al 5 DIC 2015
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot.ssa Rossana Carosio)
